L.R. 20 ottobre 2022, n. 37 (1)- (ART. 1)

Disposizioni straordinarie per assicurare i livelli essenziali di assistenza nel Sistema Sanitario regionale.

(1) Pubblicata nel B.U. Calabria 24 ottobre 2022, n. 237.

IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga
la seguente legge

Art. 1 Disposizioni straordinarie per assicurare i livelli essenziali di assistenza nel sistema sanitario regionale. In vigore dal 25 ottobre 2022

1. Per far fronte alla carenza di personale medico presso le unità di anestesia e rianimazione e le unità operative di pronto soccorso ospedalieri, salvaguardare la continuità dei relativi servizi e la qualità dei livelli assistenziali, nonché ridurre il ricorso alle esternalizzazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario regionale possono concordare con i dirigenti medici e sanitari, l'effettuazione di prestazioni aggiuntive ai sensi e secondo le modalità di cui all'articolo 115,

comma 2, del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) dell'Area della Sanità relativo al triennio 2016-2018.

- 2. Le prestazioni aggiuntive di cui al comma 1 presso le unità operative di pronto soccorso ospedaliere sono rese da dirigenti medici e sanitari, individuati in base al seguente ordine di priorità:
 - a) in servizio nell'U.O. di pronto soccorso della medesima azienda o ente;
- b) in servizio presso altre U.O. della medesima azienda o ente, purché inquadrati in discipline equipollenti o affini alla Medicina e Chirurgia d'Accettazione e d'Urgenza;
- c) in servizio presso l'U.O. di pronto soccorso di altre aziende o enti, previa stipula di apposita convenzione tra amministrazioni;
- d) in servizio presso diverse U.O. di altre aziende o enti, purché inquadrati in discipline equipollenti o affini alla Medicina e Chirurgia d'Accettazione e d'Urgenza, previa stipula di apposita convenzione tra amministrazioni.
- 3. Le prestazioni aggiuntive di cui al comma 1 presso le unità di anestesia e rianimazione sono rese da dirigenti medici e sanitari, individuati in base al seguente ordine di priorità:
 - a) in servizio presso le unità di anestesia e rianimazione della medesima azienda o ente;
 - b) in servizio presso le unità di anestesia e rianimazione di altre aziende o enti della

Regione, previa stipula di apposita convenzione tra amministrazioni.

- 4. Nell'ipotesi di cui al comma 1 la tariffa oraria di cui all'articolo 24, comma 6, del predetto CCNL è determinata in misura pari a 100 euro lordi omnicomprensivi, al netto degli oneri riflessi a carico dell'Amministrazione.
- 5. Le attività di cui al comma 1, possono essere svolte in regime libero professionale e su base volontaria, anche da medici in formazione specialistica assunti dalla medesima azienda o ente regionale ai sensi dell'*articolo 1, commi 548-bis e seguenti, della legge 30 dicembre 2018, n. 145* (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021), al di fuori dell'orario dedicato alla formazione specialistica ed esclusivamente a supporto del personale specializzato, nel rispetto di quanto previsto al comma 2, lettere a) e b), e al comma 3, lettera a).
- 6. Nell'ipotesi di cui al comma 5 si applica la tariffa oraria, nella misura stabilita dall'articolo 24, comma 6, del predetto CCNL.
- 7. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di prestazioni aggiuntive con particolare riferimento ai volumi di prestazioni erogabili nonché all'orario massimo di lavoro e ai prescritti riposi.
- 8. Al fine di garantire l'applicazione degli istituti contrattuali in maniera uniforme sull'intero territorio regionale, è demandato al competente dipartimento ogni adempimento finalizzato alla tempestiva redazione delle linee generali di indirizzo, ai sensi dell'articolo 6 del CCNL Area Sanità 2016-2018. Ai medesimi fini sono assegnati specifici obiettivi ai vertici delle aziende e degli enti del Servizio sanitario regionale, il cui raggiungimento costituisce elemento di specifica valutazione annuale.
